

R.G.N. 1/2020

**IL TRIBUNALE DI ANCONA****II sezione Civile – Ufficio Fallimenti**

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello

Presidente – rel.

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Giudice

Dott.ssa Willelma Monterotti

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il reclamo depositato dal Sig. _____

(n. _____ a _____)

CF _____

datato 07.09.2020, con il quale lo stesso ha chiesto di *“riformare il decreto di rigetto emesso dal Giudice di prime cure in data 02.09.2020 ... dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del _____ ex art. 14 ter della Legge 3/2012 con ogni conseguenza di legge; dichiarare la sospensione di tutte le procedure esecutive mobiliari in corso sul patrimonio del ricorrente... con effetti .. sin dalla data di emissione del decreto oggetto di reclamo”*;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* spiegato nell'interesse dell'*Organismo di Composizione della Crisi* presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona (di seguito anche "OCC"), in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Presidente dell'OCC del 23/09.2020;

Ritenuta l'ammissibilità del reclamo stante il richiamo, contenuto all'art. 10, co. 6 della L. 3/2012, agli articoli 737 e ss. cpc;

Ritenuto altresì che il reclamo sia nel merito fondato e vada accolto per le ragioni e nei limiti che seguono;

Rilevato che, a seguito della domanda di accesso alla procedura di liquidazione dei beni, presentata dal _____ i data 31.08.2020 (n. 3/2020), in data 02.09.2020 è stato emesso da parte del Giudice designato provvedimento di diniego, con il quale il medesimo Giudice adito non riteneva accoglibile la domanda per l'assorbente motivo della mancanza del requisito della meritevolezza in capo al sovraindebitato, ritenuto quest'ultimo requisito imprescindibile *ex lege* per accedere alla procedura, anche sulla scorta di precedente di merito (Trib. Alessandria 15.10.2016);

Ritenuto tuttavia che la predetta impostazione sia stata condivisibilmente superata dalla successiva giurisprudenza, anche dell'intestato Tribunale, come pure richiamata dalle parti reclamante ed interveniente nei rispettivi atti;

Ritenuto infatti che è particolarmente persuasiva, oltre che l'interpretazione letterale delle norme di riferimento, anche l'interpretazione sistematica delle stesse fatta propria dalla giurisprudenza successiva;



Da un lato infatti, se è vero che l'art. 9 co. 3bis lett. a) della L. 3/2012 richiede "l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni" e, alla lett. b) "l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte", tuttavia, visto l'espresso richiamo al consumatore medesimo, lo fa condivisibilmente per il solo piano presentato da quest'ultimo (ipotesi non ricorrente nella fattispecie), mentre non vi è analoga previsione per le restanti procedure (si veda anche l'art. 12bis L. 3/2012);

Analogamente se è vero che, in base all'art. 14ter, co. 3, lett. a) e b) la relazione dell'OCC deve contenere "l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni", e "l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte", anche qui il riferimento alla persona fisica rimanda al piano del consumatore o comunque ai debiti del consumatore (ipotesi altrettanto non ricorrente nella fattispecie);

Da parte sua l'art. 14terdecies, co. 2 lett. a) ricollega l'imputabilità dell'insolvenza solo all'esdebitazione del ricorrente, al termine della procedura di liquidazione, quindi solo alla fase finale della procedura di cui si chiede qui invece l'apertura, distinguendo quindi tra momento iniziale di ammissione ed esito finale del procedimento di liquidazione: solo in tale ultima fase richiedendosi requisiti di meritevolezza in capo del debitore;

Infine, nella procedura di liquidazione, lo stesso compimento di atti in frode ai creditori, quale ostacolo all'apertura della procedura medesima, è limitato, rispetto alle restanti procedure, in senso temporale, riducendosi la rilevanza dei predetti atti a quelli compiuti negli ultimi cinque anni (art. 14quinquies co. 1);

Da un punto di vista sistematico, l'impossibilità di una interpretazione estensiva delle norme che prevedono requisiti di meritevolezza per l'ammissione alla presente procedura, si basa in modo convincente, oltre che sul generale favore con cui il legislatore guarda all'accesso alle procedure di risoluzione del sovraindebitamento, sul rilievo che, nella procedura di liquidazione, il debitore mette a disposizione dei creditori tutti i suoi beni e che, quindi, in assenza di atti revocabili nel quinquennio, la liquidazione dell'intero patrimonio consente ai creditori di realizzare il medesimo risultato cui perverrebbero mediante il ricorso all'esecuzione individuale, ma con il risparmio di spese conseguente all'unicità della procedura e nel rispetto della *par conditio creditorum*; dunque, nella liquidazione del patrimonio del debitore, è utile semmai una valutazione della convenienza per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione individuale, più che un giudizio di meritevolezza del debitore (peraltro in parallelo con le ordinarie procedure consorsuali); tale giudizio viene coerentemente rinviato alla successiva fase di esdebitazione, ove si ha un vero vantaggio per il debitore (si veda al riguardo quanto già affermato da questo Tribunale con provvedimento del 6 luglio 2018, poi confermato in sede di reclamo con decreto del 27.09.2018).

Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, che non possano essere di ostacolo all'apertura della procedura i pur sostanziali rilievi effettuati dal Giudice di prime cure e riservata ogni loro ulteriore valutazione in sede di eventuale esdebitazione del debitore istante, occorre verificare la sussistenza dei requisiti previsti per la predetta apertura;

Rilevato, quindi, che:

- sussiste la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito, stante la residenza dell'istante nella provincia di Ancona;
- il debitore ha depositato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14ter, co. 2 L. 3/2012, corredata dalla relazione dell'avv. Fabiola Tombolini, Gestore della procedura, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), Ordine degli Avvocati di Ancona, e

dalla ulteriore documentazione necessaria, dalla quale emerge la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione, in quanto il ricorrente:

- debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, non è soggetto fallibile, atteso che la ditta individuale di cui lo stesso è stato titolare dal 1992 e che ha generato i debiti ancora non estinti, essenzialmente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, è stata cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2008, cosicché la non fallibilità ad oggi del ricorrente deriva anche dall'essere trascorso l'anno dalla cancellazione predetta;

- inoltre, ai sensi dell'art. 7, co. 2 L. 3/2012, il ricorrente, non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi;

- al ricorrente non sono imputabili atti dispositivi del patrimonio nell'ultimo quinquennio e, nel medesimo periodo, non risultano atti impugnati dai creditori ovvero atti compiuti in frode di questi ultimi, come emerge dall'attestazione depositata dall'avv.

- il ricorrente ha fornito la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria attuale situazione economica e patrimoniale, come emerge dalla suddetta attestazione, salve la documentazione inerente la precedente attività di impresa, la quale tuttavia risulta chiusa già dal 2008;

- il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento per aver assunto in giovane età la titolarità dell'impresa

- l'esposizione debitoria, consistente e pressoché integralmente, anche se non esclusivamente, verso l'erario e gli enti previdenziali, risulta essere di complessivi euro (comprensiva anche di debiti per multa nei confronti del Comune di e diritti annuali verso la CCIAA), immutata (anzi leggermente aumentata per interessi) rispetto alla consistenza rappresentata, per non aver potuto l'istante, attualmente titolare di solo stipendio da lavoro dipendente, coniugato e padre di due figli, ricorrere agli istituti del c.d. saldo e stralcio o analoghi istituti di definizione dei debiti erariali a causa dell'indisponibilità della occorrente liquidità;

- l'attivo messo a disposizione consisterebbe, in assenza di altri beni mobili registrati e di beni immobili intestati al ricorrente, in uno scooter del valore di circa € 700,00 (intestato in realtà alla coniuge), nei beni mobili pignorabili presenti in casa, posseduti pro quota, che eventualmente il liquidatore ritenga economicamente appetibili per la procedura, nonché, quanto alla vera sostanza, nei crediti futuri, per il periodo di vigenza della procedura (4 anni), coincidenti con le quote mensili disponibili dello stipendio percepito dal ricorrente quale lavoratore dipendente, pari in media ad € 1.760,00 netti mensili (come evincibile dal prospetto contenuto nella relazione dell'avv. legata al ricorso);

- l'O.C.C. avv. Fabiola Tombolini ha attestato l'ammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio, non avendo ravvisato in particolare atti in frode o che comunque potrebbero arrecare danno ai creditori, nonché la veridicità dei dati forniti dal ricorrente, come dichiarato anche dall'interessato, seppur carenti quanto all'attività d'impresa a suo tempo esercitata dal ricorrente;

Osservato che:

- secondo l'orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare (nel caso di specie viene messo a disposizione solo uno scooter di scarso valore di proprietà della coniuge ed eventuali beni pignorabili presenti nell'abitazione coniugale, peraltro pro quota), può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli

crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento); in particolare la liquidazione ex art. 14^{ter} L.3/2012, strutturata secondo lo schema del fallimento e in analogia con tale procedura (la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito), consente l'ammissione nelle ipotesi in cui il soggetto sovraindebitato sia anche del tutto privo di beni mobili registrati o immobili; peraltro, laddove l'art. 14^{ter} della L. 3/2012 indica espressamente i beni esclusi dalla liquidazione, lo stesso menziona lo stipendio del debitore al solo fine di escluderne la disponibilità nei limiti di quanto occorra al mantenimento della famiglia e, sotto diverso profilo, l'art. 14^{quinq} stabilisce che il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dei beni solo ove la procedura contempli la liquidazione di beni immobili o mobili registrati, così implicitamente ammettendo, per converso, che la procedura di liquidazione possa procedere anche in assenza di beni mobili registrati e/o di beni immobili; infine l'art. 14^{quater} prevede la possibilità di conversione della procedura, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata, implicando l'ammissibilità dell'accesso, anche in via diretta, alla liquidazione nelle medesime condizioni;

- come sopra già evidenziato, la procedura è inoltre ammissibile anche in presenza di una non particolare diligenza del debitore, stante la finalità liquidativa della stessa, impregiudicata peraltro ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione all'esito del periodo di durata della procedura;

- quanto alla famiglia del ricorrente, !

- stante i dati sopra evidenziati e risultanti dalla relazione del Gestore, va ulteriormente rilevato che, a norma dell'art. 14^{ter}, co. 6, lett. a) della L. 3/2012, i "crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 cpc" sono esclusi dalla liquidazione e non destinabili (a differenza che nel fallimento ove vale l'art 46 LF) alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria: il co. 4 del medesimo art. 545 cpc statuisce quindi che i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili, mentre il comma 5 che, in caso

di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), ne è impignorabile la metà;

- d'altra parte, l'art. 14^{ter}, co. 6, lett b) esclude dalla liquidazione "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice", con una disposizione che deve considerarsi cumulativa, e non alternativa, a quella di cui alla precedente lett. a); ne consegue che quanto eventualmente occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia non possa in nessun caso andare ad incidere sugli indicati limiti di impignorabilità: la quota indisponibile ai creditori può quindi essere determinata soltanto in misura pari o superiore ai limiti di legge (pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio); nella fattispecie, tenuto conto che lo stipendio della debitrice ammonta ad € 1.760,00 netti mensili, e considerato che vengono esposti nel ricorso ed attestati dall'OCC debiti di natura essenzialmente erariale, contributiva, per sanzioni e per diritti CCIAA (non vi sarebbe, quindi, simultanea presenza dei diversi tipi di credito indicati dall'art 545 cpc), la parte esclusa dalla liquidazione non può essere inferiore ai 4/5 di tale somma, cioè ad € 1.408,00;

Ritenuto pertanto che l'importo destinato al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere determinato in € 1.408,00 mensili, pari ai 4/5 dello stipendio netto mensile, somma che risulta adeguata alle spese per la famiglia, tenuto conto che non vi è canone mensile di locazione e che due dei quattro componenti della famiglia possono contribuire al menage familiare;

Dato che detto importo potrà essere modificato nel caso in cui in fase di accertamento del passivo il liquidatore individui altri crediti fra quelli indicati dall'art 545 cpc;

P.Q.M.

ACCOGLIE

il reclamo proposto e per l'effetto

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni

(n. a

I

NOMINA

quale liquidatore dei beni l'avv.

[con studio ad Ancona;

DISPONE

che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito del Tribunale di Ancona e che siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda;

DISPONE

che a cura del Liquidatore il presente provvedimento sia trascritto nei pubblici registri;

ORDINA

la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



FISSA

in euro 1.408,00 mensili, pari ai 4/5 dello stipendio netto mensile, il limite entro cui il debitore ha diritto a trattenere i compensi percepiti quale lavoratore subordinato.

Si comunichi.

Ancona, li 06.10.2020

Il Presidente - relatore

Dott.ssa Giuliana Filippello

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T., dott. Luca Mercuri.

Fallimenti e Società.it

